



ISVAP

Bollettino

Anno V – N. 4

Ottobre – Dicembre 2002



ISVAP

**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

(Legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino

Anno V – N. 4

Ottobre - Dicembre 2002

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

ISVAP
00187 ROMA, Via del Quirinale, 21
tel. 06.42.133.1 - telefax 06.42.133.206
Internet - <http://www.isvap.it>

Sommario

—	<i>Premessa</i>	Pag.	V
1	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE.....	“	1
	1.1 <i>Provvedimenti di carattere generale</i>	“	3
	1.2 <i>Circolari dispositive</i>	“	19
	1.3 <i>Altri provvedimenti</i>	“	27
	1.4 <i>Circolari statistiche</i>	“	39
2	ASSETTI PROPRIETARI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE.....	“	43
3	PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE.....	“	47
4	ATTIVITA' SANZIONATORIA.....	“	57
	4.1 <i>Attività sanzionatoria nel IV trimestre 2002</i>	“	59
	4.2 <i>Attività sanzionatoria nel 2002</i>	“	67
5	RECLAMI.....	“	79
	5.1 <i>Reclami nel IV trimestre 2002</i>	“	81
	5.2 <i>Reclami nel 2002</i>	“	87
6	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO.....	“	93
7	ELENCHI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ASSICURATIVO.....	“	97
	7.1 <i>Imprese di assicurazione</i>	“	99
	7.1.1 <i>Variazioni nell'elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate (IV trimestre 2002)</i>	“	101
	7.1.2 <i>Elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate al 31 dicembre 2002</i>	“	102
	7.1.3 <i>Imprese autorizzate in un altro Stato dell'Unione Europea operanti in Italia al 30 settembre 2002</i>	“	105
	7.2 <i>Agenti di assicurazione iscritti nell'Albo nazionale nel IV trimestre 2002</i>	“	107
	7.3 <i>Mediatori di assicurazione e riassicurazione iscritti nell'Albo nel IV trimestre 2002</i>	“	143
	7.4 <i>Periti assicurativi iscritti nel Ruolo nazionale nel IV trimestre 2002</i>	“	155
8	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, LEGGE 287/90).....	“	159

9	BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ISVAP PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003.....	Pag.	207
10	ALTRE NOTIZIE	“	235
	10.1 Avvisi e comunicati dell'ISVAP.....	“	237
	10.2 Calendario delle adunanze del Collegio di garanzia per la disciplina degli Albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del Ruolo dei periti assicurativi	“	239
11	INDICE	“	241

Premessa

1. Al fine di offrire al lettore una evidenza immediata della struttura del Bollettino sono stati predisposti, all'inizio, un Sommario, con l'indicazione delle parti in cui risulta articolata la pubblicazione ed, al termine, un Indice analitico dei contenuti della pubblicazione stessa.

2. La parte concernente l'attività provvedimento riguarda i provvedimenti di carattere generale, gli altri provvedimenti, le circolari dispositive e le circolari statistiche.

Per agevolare il lettore, il titolo di ciascun atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è completato dall'indicazione degli estremi della stessa.

I provvedimenti relativi ad una o più imprese, riportati tra gli altri provvedimenti, sono articolati secondo la loro tipologia: autorizzazioni all'esercizio dell'attività, autorizzazioni ad estendere l'esercizio dell'attività, decadenze, fusioni, ecc.

Il Bollettino, come di consueto, dà evidenza, in un apposito prospetto, degli estremi delle circolari statistiche emanate nel trimestre che, unitamente a quelle del trimestre precedente, sono integralmente pubblicate nel Supplemento Statistico al presente numero del Bollettino.

3. Per quanto riguarda gli assetti azionari delle imprese di assicurazione, in una specifica tabella viene data notizia delle variazioni avvenute nel trimestre ottobre-dicembre 2002 a seguito del rilascio di autorizzazioni all'assunzione o al trasferimento del controllo di imprese a favore di nuovi azionisti, rispetto alla situazione al 31 dicembre 2001 illustrata nel Bollettino relativo al trimestre gennaio-marzo 2002.

4. La parte riguardante le partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione comprende l'elenco delle comunicazioni che le società assicurative sono tenute ad effettuare all'ISVAP ai sensi dell'art. 5 della l. n. 20/1991, così come sostituito dall'art. 114, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. L'elenco, strutturato secondo l'ordine alfabetico delle società assicurative dichiaranti, reca, tra l'altro, l'indicazione del numero di iscrizione all'Albo delle pubblicazioni relative alle citate comunicazioni e le causali di queste ultime.

5. Nella parte concernente l'attività sanzionatoria si dà evidenza del numero dei processi verbali relativi agli illeciti amministrativi commessi dagli operatori del settore, classificati in relazione alle norme violate, e dell'importo delle relative sanzioni. Nel presente numero del Bollettino sono riportati sia i dati relativi all'attività sanzionatoria effettuata nel corso del trimestre sia quelli relativi all'intero 2002.

6. Sono riportate sia le notizie relative ai reclami pervenuti all'ISVAP nel trimestre che il riepilogo dell'intero 2002.

I reclami pervenuti sono riassunti in forma tabellare, distinguendo tra imprese in attività e imprese in liquidazione coatta amministrativa. Per quanto riguarda le imprese in attività, gli esposti sono disaggregati a seconda che riguardino i rami danni o i rami vita.

Relativamente ai rami danni, si fornisce, tra l'altro, evidenza del numero degli esposti, della provenienza geografica dei medesimi, dei principali rami interessati, nonché della tipologia dei reclami riguardanti l'assicurazione r.c.auto.

In merito ai rami vita ed alle imprese in liquidazione coatta amministrativa, vengono posti in rilievo il numero e le principali motivazioni a base degli esposti.

7. Per quanto riguarda i principali atti comunitari riguardanti il settore assicurativo, è stato redatto un apposito prospetto in cui sono riportati gli estremi di tali atti e della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee nei quali sono pubblicati.

8. La parte concernente gli elenchi degli operatori del mercato assicurativo riporta anzitutto le imprese soggette alla vigilanza dell'ISVAP; per ciascuna tipologia di operatore (impresa di assicurazione e/o di riassicurazione nazionale, rappresentanza di impresa di assicurazione e/o riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea, rappresentanza di impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea) vengono indicate le variazioni, classificate in base alla loro natura, intervenute nel trimestre, rispetto alla situazione risultante dagli elenchi al 31 dicembre 2001 (v. Bollettino Ottobre-Dicembre 2001). Il presente numero del Bollettino contiene altresì l'elenco delle imprese che risultano essere autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa al 31 dicembre 2002.

Per quanto riguarda le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea, soggette al controllo delle Autorità di vigilanza dei rispettivi Paesi di origine, operanti in Italia in regime di stabilimento e/o di libertà di prestazione dei servizi, sono indicati gli estremi della Gazzetta Ufficiale nella quale sono stati pubblicati gli appositi elenchi predisposti dall'ISVAP.

La parte dedicata agli elenchi degli operatori del mercato assicurativo comprende anche l'informativa concernente i soggetti iscritti, nel corso del trimestre, nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi. Ciò in forza del decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 373, che ha disposto, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze in materia di gestione degli Albi e del Ruolo predetti, trasferimento avvenuto il 10 maggio 1999.

9. In un'apposita parte sono pubblicati i pareri resi dall'ISVAP, durante il trimestre, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nei casi in cui l'applicazione della normativa a tutela della concorrenza ha riguardato il settore assicurativo.

10. Un'apposita parte è dedicata al Bilancio preventivo dell'ISVAP per l'esercizio finanziario 2003.

11. Nella parte dedicata alle Altre notizie trovano evidenza gli Avvisi e Comunicati dell'Isvap e il calendario delle adunanze del Collegio di Garanzia per la disciplina degli Albi degli Agenti di assicurazione, dei Mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del Ruolo dei Periti assicurativi.

1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

PROVVEDIMENTO N. 2123 del 24 ottobre 2002 (G.U. 4° Serie Speciale n. 87 del 5 novembre 2002)

Prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

ARTICOLO 1

Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione

1. E' indetta una sessione della prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, prevista dall'art.5, comma 1, lettera e) della legge 17 febbraio 1992, n.166.
2. Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, del requisito di cui all'art.16, comma 2, della stessa legge n.166/1992, accertato con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) o dell'ISVAP.

ARTICOLO 2

Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta su carta legale secondo lo schema allegato, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, deve pervenire all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - servizio albi - esami periti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale "Concorsi ed esami".
2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le domande consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza dell'ISVAP, mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
3. Nella domanda di ammissione all'esame i candidati dichiarano, ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e con le responsabilità di cui all'art.76 dello stesso decreto:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) comune di residenza e relativo indirizzo;
 - d) codice fiscale;
 - e) domicilio e numero telefonico per le eventuali comunicazioni;
 - f) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del suo conseguimento e dell'Istituto o dell'Università presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo, ovvero, in mancanza di titolo di studio idoneo, il provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) o dell'ISVAP con l'indicazione del relativo

- numero di protocollo e della data, con il quale è stato accertato il possesso del requisito di cui all'art. 16 - comma 2 - della legge n. 166/1992;
4. Non sono prese in considerazione e comportano, quindi, l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneità le domande:
 - a) prive della firma autografa;
 - b) spedite o presentate oltre il termine perentorio di cui al precedente comma 1;
 - c) incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, ove non altrimenti desumibili, titolo di studio posseduto ovvero mancata indicazione del provvedimento di accertamento del requisito di cui all'art.16 - comma 2 - della legge 166/1992.
 5. L'ISVAP non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

ARTICOLO 3

Svolgimento della prova di esame

1. L'esame, che verte sulle materie di cui al successivo art.4., consiste in una prova scritta ed in una prova orale. Le prove mirano ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo.
2. La prova scritta si effettua, per quanto applicabili, con le garanzie e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, mediante la compilazione di un questionario a risposta multipla.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce al questionario stesso.
4. Dell'esito della prova scritta è data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta centesimi.
6. L'avviso per la convocazione alla prova orale è dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno stabilito dalla Commissione per lo svolgimento della stessa.
7. L'elenco dei candidati convocati per la prova orale, con l'indicazione per ciascuno dell'esito della prova stessa, sottoscritto dal presidente o dal vicepresidente e dai due segretari della Commissione, è pubblicato alla fine di ogni seduta nei locali dell'ISVAP.
8. A ciascun candidato risultato idoneo è inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 4

Programma e materie di esame.

1. Il programma di esame verte su nozioni giuridiche e tecniche.
2. In particolare le nozioni giuridiche riguardano:
 - a) elementi di diritto e di procedura civile e penale;
 - b) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni;
 - c) elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).
3. Le nozioni tecniche riguardano:
 - a) elementi di fisica e di meccanica;
 - b) elementi di topografia e di fotografia;
 - c) elementi di estimo;
 - d) veicoli a motore.

4. I candidati comprovano la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra in relazione all'accertamento, alla stima e alla riparazione dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla legge 990/1969, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

A) NOZIONI GIURIDICHE

- 1) Elementi di diritto e di procedura civile e penale:
 - a) definizione di responsabilità;
 - b) nesso causale;
 - c) regime della prova;
 - d) consulenza tecnica e perizia.
- 2) Cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni:
 - a) ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge n. 166/1992);
 - b) assicurazione obbligatoria r.c. auto e natanti (legge n. 990/1969 e successive modifiche);
 - c) convenzione indennizzo diretto; accordi vigenti alla data del presente provvedimento;
 - d) assicurazione contro i danni auto rischi diversi (furto, incendio e kasko).
- 3) Elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).

B) NOZIONI TECNICHE

- 1) Elementi di fisica e di meccanica:
 - a) grandezze scalari e vettoriali;
 - b) forza e massa;
 - c) lavoro e potenza;
 - d) composizione e scomposizione delle forze;
 - e) baricentro;
 - f) momento di inerzia;
 - g) urti;
 - h) attriti;
 - i) calore e temperatura;
 - j) isolamento termico nei veicoli;
 - k) lubrificanti e sistemi di lubrificazione;
 - l) materiali metallici non ferrosi;
 - m) materiali metallici ferrosi;
 - n) leghe;
 - o) materie plastiche;
 - p) legnami;
 - q) resistenza dei materiali;
 - r) saldatura e unione dei materiali;
 - s) trattamenti di preservazione e verniciatura dei materiali;
 - t) classificazione delle macchine elettriche;
 - u) generatori di corrente;
 - v) accumulatori di corrente.
2. Elementi di topografia e di fotografia:
 - a) nozioni di topografia e strumentazione necessaria per il rilevamento dei luoghi del sinistro;
 - b) nozioni di fotografia e rilievi fotografici del sinistro: metodologie e attrezzature.
3. Veicoli a motore:
 - a) parti strutturali dei veicoli a motore: nomenclatura;
 - b) motori con alimentazione a benzina; a metano; a gas; motori diesel; motori elettrici;
 - c) organi meccanici, elettrici ed elettronici;
 - d) componenti non funzionali al movimento;
 - e) deformazioni e rotture a seguito di incidenti;

- f) metodologie di intervento per la riparazione: tecniche di officina e di carrozzeria, cicli di riparazione, attrezzature per le riparazioni, strumenti di misura e di controllo;
4. Elementi di estimo:
- a) accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore: stima sintetica; stima analitica; stima per differenza di valori; valore di demolizione;
 - b) prontuari dei tempi per le riparazioni;
 - c) determinazione del costo orario della mano d'opera;
 - d) perizia estimativa: redazione e considerazioni;
 - e) stima dei danni da furto e da incendio;
 - f) fermo tecnico;

ARTICOLO 5

Data e luogo della prova scritta.

1. La prova scritta avrà luogo in Roma, presso l'Ergife Palace Hotel, Via Aurelia, n.617/619, il giorno 28 maggio 2003, alle ore 8,30.
2. I candidati sono tenuti a presentarsi, nel giorno e nell'ora sopraindicati, muniti di un documento di riconoscimento valido.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda

(da inviare in carta legale unitamente a copia fotostatica di un documento di identità)

All'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E
DI INTERESSE COLLETTIVO -
ISVAP - Servizio albi - Esami periti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

Il sottoscritto (*nome e cognome*)....., nato a, il....., codice fiscale n. residente in (*Via/Piazza - C.A.P. - Città*)..... chiede di essere ammesso a sostenere la prova di idoneità per i periti assicurativi prevista dall'art.5 - comma 1, lettera e), della legge 17 febbraio 1992, n. 166, indetta con provvedimento dell'ISVAP n.2123 del 24 ottobre 2002.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e con le responsabilità di cui all'art.76 dello stesso decreto, di essere in possesso del seguente titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado (o di laurea)conseguito in data.....presso l'Istituto.....(ovvero Università)..... avente sede invia (ovvero, in mancanza di titolo di studio idoneo, di essere in possesso del requisito di cui all'art.16, comma 2, della legge n. 166/1992, accertato con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) o dell'ISVAP, in data - prot. n.).

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni è il seguente: (via/piazza).....(c.a.p.). , (città) telefono: prefissonumero....., impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni e riconoscendo che l'ISVAP non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente l'ammissione alla prova o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'ISVAP stesso, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Data,

FIRMA

.....

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2128 del 21 novembre 2002 (G.U. del 7 dicembre 2002, n. 287)

Designazione delle imprese incaricate della liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Sono designate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, a provvedere, per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla liquidazione agli aventi diritto delle somme loro dovute per sinistri di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le seguenti imprese, per la regione o gruppo di regioni del territorio nazionale a fianco di ciascuna impresa indicata:

Impresa designata	Sede	Regione o gruppo di regioni
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA	Firenze	TOSCANA UMBRIA
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	Trieste	VENETO FRIULI-VENEZIA GIULIA LOMBARDIA TRENTINO ALTO ADIGE CAMPANIA
LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI SPA	Genova	LIGURIA
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.p.A.	Milano	MARCHE BASILICATA PUGLIA
S.A.I. – SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.p.A. – ovvero SAI	Torino	EMILIA ROMAGNA ABRUZZO MOLISE SICILIA CALABRIA Territorio Repubblica San Marino
SARA ASSICURAZIONI S.p.A.	Roma	LAZIO
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Torino	PIEMONTE VALLE D'AOSTA
TORO ASSICURAZIONI S.p.A.	Torino	SARDEGNA

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2133 del 4 dicembre 2002 (G.U. del 9 dicembre 2002 n. 288)

Determinazione per l'anno 2003 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), e all'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

euro 1.032.913,80 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino ad euro 1.549.370,70;
euro 2.065.827,60 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori ad euro 1.549.370,70;
euro 2.582.284,50 per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di euro 25.822,84.

Art. 2

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, con le modifiche disposte dall'art. 2 del provvedimento dell'Isvap n. 1416 del 28 dicembre 1999 entrambi citati nelle premesse del presente provvedimento.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2134 del 4 dicembre 2002 (G.U. del 9 dicembre 2002 n. 288)

Determinazione per l'anno 2003 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 2003, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 2002.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2136 del 13 dicembre 2002 (G.U. del 30 dicembre 2002, n. 304)

Approvazione del modulo di denuncia di sinistro per l'assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Emana il seguente provvedimento:

Art. 1

Modello di denuncia di sinistro per l'assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il modello di denuncia di sinistro per l'assicurazione obbligatoria della r. c. autoveicoli, riportato nell'allegato 1.

2. Il modello di cui al comma 1 sostituisce quello allegato al d. m. 28 luglio 1977 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2

Uso di modelli di denuncia di sinistro esteri

1. Nel caso di scontro tra veicoli a motore di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente nel territorio della Repubblica, l'obbligo previsto dall'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, può essere adempiuto anche utilizzando modelli rilasciati da assicuratori esteri purché conformi al modello di cui all'art. 1.

Art. 3

Altre informazioni

1. Al modello di cui all'art. 1 è aggiunto un ulteriore foglio, predisposto secondo lo schema indicato nell'allegato 2, al fine di raccogliere altre informazioni inerenti ai sinistri, necessarie per l'aggiornamento della banca dati sinistri istituita presso l'ISVAP ai sensi dell'art. 2 comma 5 *quater* della legge 26 maggio 2000, n. 137.
2. Il foglio aggiuntivo di cui al comma 1 non costituisce parte del modulo di denuncia di cui all'art. 1, che mantiene i propri effetti anche in assenza delle eventuali altre informazioni richieste con il foglio aggiuntivo.

Art. 4

Efficacia

1. Il presente provvedimento avrà efficacia dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il modulo di constatazione di incidente sostituito con il presente provvedimento continuerà ad avere efficacia per sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro

(art. 5 D.L. n. 857 del 1976)
(convertito legge n. 39 del 1977)

Se è firmato congiuntamente dai due conducenti produce gli effetti di cui agli artt. 3 e 5 D.L. n. 857 del 1976 convertito legge n. 39 del 1977 e successive modifiche.

1. data incidente	ora	2. luogo (comune, provincia, via e numero)	3. feriti anche se lievi no <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> *
4. danni materiali veicoli oltre A o B no <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> *		oggetti diversi dai veicoli no <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> *	
5. testimoni: cognome, nome, indirizzo, telefono (precisare se si tratta di trasportati sul veicolo A o B)			

veicolo A

6. contraente/assicurato
(vedere certificato d'assicurazione)

Cognome (stampatello) _____
Nome _____
Codice Fiscale / Partita IVA _____
Indirizzo (comune, provincia, via e numero) _____
C.A.P. _____ Stato _____
N. Tel. o E-mail _____

7. veicolo

A MOTORE	RIMORCHIO
Marca, Tipo _____	_____
N. di targa o telaio _____	N. di targa o telaio _____
Stato d'immatricolazione _____	Stato d'immatricolazione _____

8. compagnia d'assicurazione (vedere certificato d'assicurazione)

Denominazione _____
N. di polizza _____
N. di Carta Verde _____
Certificato di assicurazione o Carta Verde
Valido dal _____ al _____
Agenzia (o ufficio o intermediario)

Denominazione _____
Indirizzo _____
Stato _____
N. Tel. o E-mail _____
La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: no si

9. conducente (Vedere patente di guida)

Cognome (stampatello) _____
Nome _____
Data di nascita _____
Codice Fiscale _____
Indirizzo (comune, provincia, via e numero) _____
Stato _____
N. Tel. o E-mail _____
Patente N. _____
Categ. (A, B, ...) _____ valida fino al _____

12. circostanze dell'incidente
Mettere una croce (X) soltanto nelle caselle utili alla descrizione (cancellare l'opzione non corretta)

1	in fermata / in sosta
2	ripartiva dopo una sosta apriva una portiera
3	stava parcheggiando
4	usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale
5	entrava in un parcheggio, in un luogo privato, in una strada vicinale
6	si immetteva in una piazza a senso rotatorio
7	circolava su una piazza a senso rotatorio
8	tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila
9	procedeva nello stesso senso, ma in una fila diversa
10	cambiava fila
11	sorpassava
12	girava a destra
13	girava a sinistra
14	retrocedeva
15	invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso
16	proveniva da destra
17	non aveva osservato il segnale di precedenza o di semaforo rosso

← indicare il numero di caselle barrate con una croce →

Il presente documento non costituisce un'ammissione di responsabilità bensì una mera rilevazione dell'identità delle persone e dei fatti, per una rapida definizione.

veicolo B

6. contraente/assicurato
(vedere certificato d'assicurazione)

Cognome (stampatello) _____
Nome _____
Codice Fiscale / Partita IVA _____
Indirizzo (comune, provincia, via e numero) _____
C.A.P. _____ Stato _____
N. Tel. o E-mail _____

7. veicolo

A MOTORE	RIMORCHIO
Marca, Tipo _____	_____
N. di targa o telaio _____	N. di targa o telaio _____
Stato d'immatricolazione _____	Stato d'immatricolazione _____

8. compagnia d'assicurazione (vedere certificato d'assicurazione)

Denominazione _____
N. di polizza _____
N. di Carta Verde _____
Certificato di assicurazione o Carta Verde
Valido dal _____ al _____
Agenzia (o ufficio o intermediario)

Denominazione _____
Indirizzo _____
Stato _____
N. Tel. o E-mail _____
La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: no si

9. conducente (Vedere patente di guida)

Cognome (stampatello) _____
Nome _____
Data di nascita _____
Codice Fiscale _____
Indirizzo (comune, provincia, via e numero) _____
Stato _____
N. Tel. o E-mail _____
Patente N. _____
Categ. (A, B, ...) _____ valida fino al _____

10. indicare con una freccia (➔) il punto d'urto iniziale del veicolo A

11. danni visibili al veicolo A

13. grafico dell'incidente al momento dell'urto

Indicare: 1) il tracciato delle strade; 2) la direzione di marcia di A e B; 3) la loro posizione al momento dell'urto; 4) i segnali stradali; 5) i nomi delle strade

10. indicare con una freccia (➔) il punto d'urto iniziale del veicolo B

11. danni visibili al veicolo B

14. osservazioni

15. firma dei conducenti

A _____ B _____

14. osservazioni

* In caso di lesioni o di danni materiali a cose diverse dai veicoli A e B indicare, sulla denuncia a tergo, l'identità e l'indirizzo dei danneggiati.

La denuncia non deve essere modificata dopo la firma e la separazione degli esemplari.

Vedere a tergo le dichiarazioni dell'Assicurato ➔

DENUNCIA DI DANNO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (veicoli)

LOCALITÀ		AUTORITÀ INTERVENUTE		si	no	CC	P.S.	VV.UU.	COMANDO DI		FU REDATTO VERBALE?		si	no
DATA DEL SINISTRO		ELEVATE CONTRAVVENZIONI?		si	no	A CHI?			PERCHÉ					
TESTIMONI		NOMINATIVO				INDIRIZZO				N. TELEF.		TRASPORTATI AUTO-ASSIC.		
	1											si	no	
	2											si	no	
	3											si	no	
PERSONE		COGNOME E NOME		NATURA DELLE LESIONI			INDIRIZZO			N. TELEF.		TRASPORTATI AUTO-ASSIC.		
												si	no	
												si	no	
												si	no	
DANNI A TERZI COSE O ANIMALI		VEICOLO		PROPRIETARIO DEL VEICOLO										
		TIPO	TARGA	COGNOME E NOME			INDIRIZZO			N. TELEF.				
	1													
	2													
3														

Descrizione del sinistro

L'Assicurato ha sofferto danni materiali? _____ Lesioni? _____ Intende chiedere risarcimento alla controparte? _____

Data della denuncia _____

Firma dell'Assicurato o del Conducente _____

Altre informazioni

richieste ai sensi dell'art. 2, comma 5 quater, della Legge 26 maggio 2000 n. 137 e successivo provvedimento Isvap n. 01764 del 21 dicembre 2000.

C'è stato intervento dell'Autorità? **si** **no**

Quale Autorità è intervenuta? **CC** **P.S.** **VV.UU.**

veicolo **A**

TARGA _____

Testimone

Nome e cognome _____

Codice fiscale _____

Indirizzo _____

Tel. _____

Testimone

Nome e cognome _____

Codice fiscale _____

Indirizzo _____

Tel. _____

Proprietario (solo se diverso dal Contraente/Assicurato)

Nome e cognome o Denominazione sociale _____

Indirizzo (Comune, via e numero) _____

C.A.P. _____ Provincia _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale/Partita IVA _____

Ferito *(Barrare solo una casella)*

Conducente Passeggero Pedone

Nome e cognome _____

Indirizzo (Comune, via e numero) _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

Ricovero Pronto Soccorso **si** **no**

Nome Pronto Soccorso _____

Comune _____

Ferito *(Barrare solo una casella)*

Conducente Passeggero Pedone

Nome e cognome _____

Indirizzo (Comune, via e numero) _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

Ricovero Pronto Soccorso **si** **no**

Nome Pronto Soccorso _____

Comune _____

veicolo **B**

TARGA _____

Testimone

Nome e cognome _____

Codice fiscale _____

Indirizzo _____

Tel. _____

Testimone

Nome e cognome _____

Codice fiscale _____

Indirizzo _____

Tel. _____

Proprietario (solo se diverso dal Contraente/Assicurato)

Nome e cognome o Denominazione sociale _____

Indirizzo (Comune, via e numero) _____

C.A.P. _____ Provincia _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale/Partita IVA _____

Ferito *(Barrare solo una casella)*

Conducente Passeggero Pedone

Nome e cognome _____

Indirizzo (Comune, via e numero) _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

Ricovero Pronto Soccorso **si** **no**

Nome Pronto Soccorso _____

Comune _____

Ferito *(Barrare solo una casella)*

Conducente Passeggero Pedone

Nome e cognome _____

Indirizzo (Comune, via e numero) _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

Ricovero Pronto Soccorso **si** **no**

Nome Pronto Soccorso _____

Comune _____

**ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DEL MODULO
DI «CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE - DENUNCIA DI SINISTRO»**

1. Il presente modulo deve, a norma dell'art. 5 (*) del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modifiche, essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore.

2. Il presente modulo può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dall'art. 3 (**) del decreto legge citato al n. 1: a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all'assicuratore del responsabile.

3. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti 3 veicoli, e così via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Se il modulo è sottoscritto anche dall'altro conducente esso vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui agli articoli 3, primo comma, ultimo periodo, e 5, secondo comma, del decreto legge citato al n. 1.

4. Nel compilare il modulo ricordare:
 - di servirsi per rispondere alle domande:
 - a) n. 6 e 8 del questionario, dei documenti di assicurazione (Certificato o Carta verde);
 - b) n. 9 del questionario, della propria patente di guida;
 - al n. 10, di indicare con precisione sulla sagoma del veicolo ivi riprodotta il punto di urto iniziale;
 - al n. 12, di apporre una croce (X) nelle sole caselle nelle quali sono indicate le circostanze dell'incidente e di indicare il numero totale delle caselle così segnate;
 - al n. 13, di redigere un grafico del sinistro.

5. Nel caso in cui il conducente dell'altro veicolo non accetti di sottoscrivere anch'egli il modulo, si dovrà compilare integralmente il modulo stesso per la parte relativa al proprio veicolo (veicolo A), mentre per la parte relativa al veicolo della controparte (veicolo B) sarà sufficiente rispondere alla domanda n. 7 ed indicare al n. 8 la denominazione della Compagnia di assicurazione. Ove possibile rispondere anche alle altre domande.

6. Completare le informazioni di cui ha bisogno l'assicuratore compilando il modulo anche sul retro ed il foglio "altre informazioni".

7. Se l'altro conducente è in possesso di un modulo redatto in lingua diversa, potrà essere utilizzato anche detto modulo, purchè conforme al presente.

(*) Art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modifiche.

«Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia l'obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso».

(**) Art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modifiche.

«Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione».

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2139 del 20 dicembre 2002 (G.U. del 30 dicembre 2002, n. 304)

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2003 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle imprese soggette alle disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 2003, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari al 6,5% dei predetti premi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

1.2 CIRCOLARI DISPOSITIVE

CIRCOLARE N. 486/D del 17 ottobre 2002

OGGETTO: Normativa antiriciclaggio – Legge n. 197/91 – Aggiornamento lista GAFI dei Paesi non cooperativi.

Con Circolare n. 415/D dell'8 agosto 2000 l'Istituto ha comunicato la lista delle giurisdizioni che il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale - GAFI ritiene non cooperative nell'azione di contrasto dei fenomeni di riciclaggio del denaro di provenienza illecita. Contestualmente sono state fornite istruzioni in merito all'esigenza di predisporre apposite procedure organizzative e di controllo.

Il GAFI, come noto, è impegnato nell'accertamento di eventuali punti di criticità delle misure adottate dai singoli Paesi che possano ostacolare la cooperazione internazionale nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ovvero nell'individuazione dei Paesi che non dimostrano la disponibilità a cooperare negli sforzi per contrastare i fenomeni di riciclaggio.

In particolare, il GAFI ha sviluppato una metodologia in base alla quale possono essere identificati gli Stati che hanno norme ed usi che seguono le direttive del GAFI stesso e incoraggia questi Stati ad uniformarsi agli standard internazionali.

A tal riguardo, in data 21 giugno 2002, è stata aggiornata e pubblicata la seguente nuova lista GAFI dei Paesi e dei territori non cooperativi nella lotta al riciclaggio:

1. Isole Cook
2. Dominica
3. Egitto
4. Grenada
5. Guatemala
6. Indonesia
7. Isole Marshall
8. Myanmar
9. Nauru
10. Nigeria
11. Niue
12. Filippine
13. Russia
14. St. Vincent and the Grenadines
15. Ucraina

Dalla lista del GAFI sono stati rimossi Israele, Libano, St. Kitts & Nevis e Ungheria.

In relazione a Israele e Libano, il GAFI, per circa un anno, effettuerà, comunque, il monitoraggio delle transazioni finanziarie che coinvolgono tali Paesi, al fine di individuare l'eventuale persistenza di aree di debolezza all'interno del sistema di misure antiriciclaggio adottato. Pertanto, in tale periodo continua ad essere richiesta una attenta sorveglianza da parte degli intermediari finanziari.

Tanto precisato, si ritiene di dover ribadire – nel quadro delle iniziative volte a prevenire il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio – la necessità che i soggetti vigilati prestino la massima attenzione alle movimentazioni finanziarie ed ai rapporti intrattenuti con persone, società ed intermediari residenti nelle giurisdizioni non cooperative, nonché provvedano alle eventuali segnalazioni di operazioni sospette all'Ufficio Italiano dei Cambi.

Le imprese e le associazioni degli intermediari in indirizzo vorranno provvedere alla massima diffusione della presente circolare.

Distinti saluti.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

o o o o o

CIRCOLARE N. 487/D del 24 ottobre 2002

Oggetto: **Distribuzione assicurativa tramite reti di produttori operanti con tecniche quali *multilevel marketing, network marketing* ed affini.**

1. Nel contesto dell'attività di vigilanza, quest'Istituto ha avuto modo di registrare la tendenza ad applicare alla distribuzione assicurativa tecniche e strategie di vendita originatesi in altri contesti commerciali.

In tale prospettiva è maturato anche il ricorso da parte di talune compagnie – per il tramite spesso di un'unica agenzia in appalto, operante con esclusiva nazionale ed eventualmente con l'ausilio di una subagenzia – alla distribuzione a mezzo di produttori operanti con tecniche, che, quali il *multilevel marketing* o il *network marketing*, contemplan tutte forme di vendita da attuarsi presso il domicilio dei potenziali assicurati.

I produttori di cui trattasi – organizzati gerarchicamente in senso piramidale – operano: a) senza mandato della compagnia; b) su incarico ed all'esterno dell'agenzia di riferimento, la quale risulta avere un'attività assuntiva esclusivamente, o prevalentemente, indiretta; c) sul territorio in immediato contatto con gli assicurandi.

2. La tecnica in esame viene applicata alla distribuzione di un "servizio", che, come quello assicurativo, non si esaurisce nella pura e semplice accettazione da parte del consumatore, ma richiede (sia prima, che dopo la stipula della polizza) l'assistenza di un operatore, in grado di fungere da valido interlocutore per la comprensione di clausole contrattuali, per la gestione successiva della garanzia, per gli adempimenti da attuare in caso di sinistro o di richiesta delle prestazioni assicurative.

In base alla normativa specifica in tema di intermediazione assicurativa, si ritiene necessario fornire – nell'ambito dei generali poteri di cui all'art. 4, L. 576/82, nonché ad integrazione di quanto, da tempo, già evidenziato sia in termini generali in sede di Rapporto annuale sull'attività dell'Istituto, sia particolari con singoli interventi di vigilanza – dettagliate istruzioni agli operatori del mercato, al fine di garantire una corretta gestione delle iniziative adottate da parte delle compagnie e degli agenti di assicurazione.

3. E' necessario, innanzitutto, che venga rilasciato al soggetto che, in forma individuale o societaria, coordina la rete di cui trattasi un mandato agenziale. Le compagnie saranno tenute ad impostare od integrare tale mandato ed il relativo capitolato amministrativo, avendo presenti le peculiarità operative delle tecniche di vendita in argomento, che – dando luogo ad una produzione non direttamente ascrivibile all'agente professionista, ma da imputarsi quasi esclusivamente ai suoi collaboratori esterni – richiedono un'implementazione di controlli ad ogni livello.

A tal proposito, le compagnie stesse sono tenute a provvedere come segue: **1)** indicare, contestualmente alle comunicazioni all'Isvap ex art. 7 legge n. 48/79, i nominativi degli agenti che utilizzano le particolari tecniche di vendita in esame; **2)** imporre all'agente di depositare, presso la mandante, l'elenco dei produttori immessi in rete, aggiornandolo costantemente sulla base delle entrate e delle uscite dei collaboratori medesimi; **3)** adottare sia preventivamente che successivamente specifiche procedure assuntive ed apposite metodologie di controllo, nonché individuare interventi migliorativi e misure di prevenzione ritenuti necessari.

Le dimensioni della rete, la sua diffusione in una o più province o regioni, ovvero sull'intero territorio nazionale, l'ampliarsi del portafoglio assunto rappresenteranno i parametri operativi di primo riferimento per valutare l'efficienza e la tempestività dell'attivazione dell'agenzia.

Le tecniche in esame applicate al modello agenziale comportano innegabili difficoltà di collegamento tra la periferia produttiva ed il centro responsabile.

Sussiste, dunque, la necessità che l'agenzia svolga un penetrante controllo sui componenti la rete, verificando la correttezza, l'affidabilità, nonché la formazione dei produttori stessi. La medesima agenzia dovrà fungere così da supporto ai singoli produttori, monitorarne costantemente l'attività, coglierne sul nascere le disfunzioni operative, soddisfare la richiesta di più circostanziate informazioni precontrattuali che dovesse provenire dall'assicurando, implementare ulteriormente le procedure lavorative di cui si dirà in prosieguo.

Al contempo, si ritiene indispensabile che anche le compagnie - oltre a programmare, per quanto di propria competenza, adeguate procedure di controllo interno - previamente concordino con la propria agenzia cui fa capo la rete multilevel i tipi di prodotti da immettere in distribuzione attraverso la particolare rete in esame, l'impostazione delle relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione della produzione conseguita, l'effettuazione di controlli, anche di natura ispettiva, con cadenza almeno trimestrale, sulle aree di seguito indicate ed in genere sull'intera attività di cui trattasi.

Sulla base di questa duplice esigenza di responsabilizzazione, si dispone quanto segue:

- a) premesso che, per esigenze di tutela del consumatore, i fondi pensione aperti a contribuzione definita non risultano distribuibili con la tecnica di vendita di cui trattasi, ai sensi di quanto disposto con circolari Isvap nn. 350 e 369, analogo divieto sussiste per i prodotti di cui agli artt. 9-ter d.lgs. n. 124/93 e 30, d.lgs. n.174/95, che - pur nella loro diversità - sono destinati ad attuare, nel primo caso, piani di previdenza complementare individuale e, nel secondo, contratti con marcata presenza della componente finanziaria in aggiunta a quella assicurativa, per i quali si rende indispensabile l'assistenza di un intermediario professionale;
- b) i produttori, prima di essere immessi nell'operatività assuntiva, dovranno aver ricevuto un'adeguata formazione di base, i cui contenuti saranno valutati preventivamente e condivisi dalla compagnia mandante; tale formazione dovrà consentire, con i debiti aggiornamenti periodici, di illustrare le caratteristiche tipiche del prodotto. L'agenzia provvederà a conservare la documentazione relativa alla formazione ed all'aggiornamento di ogni singolo operatore di rete; di contro, la compagnia provvederà a sorvegliare tale attività didattica, anche tramite la presenza a campione, ai corsi e seminari medesimi, di propri ispettori commerciali, che riferiranno periodicamente ai responsabili dell'impresa circa l'esito delle loro verifiche;
- c) in sede di approccio con l'assicurando, il singolo produttore dovrà, di propria iniziativa, esibire all'assicurando un tesserino di riconoscimento che - rilasciatogli con validità annuale dall'agenzia, numerato e corredato di fotografia del titolare - contenga le generalità di quest'ultimo, l'indicazione a stampa della sede dell'agenzia stessa e della subagenzia mandante. Il tesserino andrà ritirato allorquando - nel corso della sua validità annuale - il produttore, per qualsiasi motivo, cessi dall'incarico;
- d) la prospettazione dei prodotti dovrà avvenire esclusivamente con la modulistica approntata dalla compagnia, e tramite proposte di assicurazione prenumerate e di contenuto immodificabile; più in dettaglio, i produttori dovranno astenersi dal prospettare all'assicurando esemplificazioni di prestazioni a scadenza o comunque preventivi, se non tramite gli appositi elaborati predisposti dalla compagnia (per la rilevanza della nota informativa nei rami vita, si rinvia alle circolari Isvap nn. 249/95 e 363/99), con assoluto divieto di fornire - in via surrettizia e derogatoria rispetto a tali documenti ufficiali (come, ad esempio, nel contesto di un "colloquio di vendita") - un'informazione (ad es. sui tassi di rendimento ipotizzabili; sulla periodicità dei premi; sull'onerosità di eventuali garanzie accessorie; etc.), che pregiudichi la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dell'utente. In relazione all'eventuale presenza nella copertura di garanzie accessorie le imprese sono tenute a predisporre semplici di proposta con il dettaglio dello sviluppo dei premi previsti per le singole garanzie;
- e) in deroga alla procedura di consegna della nota informativa, stabilita con circolare Isvap n. 249/95, anziché far sottoscrivere al cliente la dichiarazione di avvenuta consegna del documento, attualmente inserita nel simplo di proposta, dovrà essere aggiunto alla nota informativa un foglio, recante a chiare lettere la dichiarazione di avvenuta consegna, che sarà sottoscritta dal cliente e spedita alla compagnia unitamente alla proposta stessa;
- f) la nota informativa dovrà, inoltre, richiamare - con adeguata evidenza - l'attenzione dell'assicurando sulla particolare tecnica di vendita adottata nei suoi confronti, tramite un avviso, in calce, che faccia menzione dei passaggi illustrati sub c) ed g), precisazioni queste che, nel contesto della distribuzione di cui trattasi, vanno ad integrare le disposizioni già impartite con precedenti circolari Isvap;
- g) dovranno, comunque, svilupparsi, da parte della compagnia e/o dell'agenzia, infrastrutture (ad esempio, *call center* indicandone in nota informativa il numero verde) atte a fornire immediato riscontro alle richieste di maggiori chiarimenti sui prodotti offerti; dette strutture provvederanno anche a svolgere - con adeguate tecniche campionarie - indagini presso gli assicurati, onde verificare le reali informazioni precontrattuali fornite dai singoli produttori (con l'effettiva consegna - ad esempio - della prescritta

nota informativa); gli esiti di detti controlli saranno periodicamente illustrati, per iscritto, ad un responsabile della compagnia o dell'agenzia;

- h) le compagnie si doteranno di procedure atte a controllare l'utilizzo delle proposte affidate in dotazione all'agenzia; quest'ultima, considerato l'elevato *turn-over* fatto registrare, di frequente, dai produttori di cui trattasi, dovrà avere evidenza della modulistica giacente presso gli stessi e recuperarla dai collaboratori cessati;
- i) al fine appena richiamato, le proposte di cui trattasi dovranno evidenziare - nella loro stessa veste grafica - il canale di assunzione tramite il codice amministrativo dell'agenzia e della subagenzia, abbinato al sottocodice individuante il singolo produttore adibito alla raccolta delle proposte medesime, rilevazioni queste che faciliteranno il monitoraggio di cui sopra;
- j) le proposte di assicurazione - in quanto affidate ai citati produttori, cioè ad intermediari non professionali - non dovranno mai contenere clausole di copertura provvisoria, in relazione all'operatività di garanzie immediatamente impegnative per le compagnie;
- k) qualora si ritenga di devolvere al produttore anche compiti di esazione della somma destinata a fungere da premio di assicurazione, il relativo pagamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante assegno non trasferibile intestato alla compagnia; una conforme istruzione scritta, in caratteri in grassetto, darà atto, in proposta ed in nota informativa, di tale esigenza;
- l) nell'ipotesi in cui, invece, i contraenti provvedano al versamento della somma di cui sopra tramite bonifico bancario o conto corrente postale, tali mezzi di pagamento dovranno contemplare come diretto beneficiario la compagnia di assicurazione, secondo indicazioni da riportare in proposta;
- m) la trasmissione delle proposte perfezionate con la firma dell'assicurato - nei vari passaggi tra produttore, superiore di struttura, uffici periferici, subagenzia, agenzia e compagnia - dovrà essere, ai vari livelli, velocizzata, onde rendere più tempestivi l'esame delle assunzioni, la rimessa dei premi, l'emissione delle polizze, l'aggiornamento del portafoglio, etc., con particolare riferimento alle esigenze di cui agli artt. 111 e 112 d.lgs. n. 174/95;
- n) al fine appena considerato, l'agenzia che sovrintende alla rete di produttori si doterà di uffici periferici, i quali - dislocati nelle aree geografiche in cui si concentra l'attività assuntiva - dovranno, quali immediati collettori delle proposte, svolgere i primi controlli tanto sugli affari apportati dalla rete stessa, quanto sui comportamenti dei singoli produttori;
- o) la necessaria assistenza "post-vendita" dovrà essere garantita agli assicurati, affidando la gestione dei contratti stipulati alternativamente alle suddette unità locali dell'agenzia che coordina la rete, oppure alle altre agenzie della compagnia, ovvero agli eventuali uffici periferici diretti della compagnia stessa, in ogni caso ad una struttura che risulti facilmente accessibile da parte dell'assicurato; nell'ipotesi in cui l'assistenza venga prestata dall'ufficio direzionale della compagnia, dovrà essere istituito un apposito numero verde, con il supporto di personale adeguato in termini di numerosità e preparazione professionale; resta inteso che, all'atto dell'accettazione della proposta o della trasmissione della polizza definitiva, all'assicurato dovrà essere fornita, per iscritto, la chiara indicazione dell'ufficio o del numero verde di cui sopra.

4. Da quanto finora evidenziato discende - in modo palese - l'impossibilità di applicare le tecniche di vendita in esame da parte:

- a) del mediatore di assicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984 n. 792, laddove la *ratio* di garantire all'assicurato la prestazione fiduciaria di un broker verrebbe palesemente frustrata dall'intervento dei citati produttori, con tutto ciò che ne conseguirebbe, dunque, per l'elusione della riserva di attività prevista dall'art. 2 (I comma) del complesso normativo testé richiamato, per la non azionabilità della polizza di r.c. professionale (estensibile esplicitamente a garantire l'operato dei soli dipendenti del broker e non di eventuali procacciatori esterni all'organizzazione del broker stesso), per la difficoltà di ipotizzare l'intervento del Fondo di garanzia ex art. 4 (I comma, lett. f) legge citata;
- b) delle imprese di area UE che abbiano perfezionato il loro accesso al mercato italiano in regime di libera prestazione di servizi (v. art. 70 d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174 ed art. 81 d.lgs. 17 marzo 1995 n.175), per le quali vige il divieto normativo di ricorso ad una stabile organizzazione sul territorio di prestazione (cfr. rispettivamente commi 4 e 5 artt. cit.).

5. Si richiama, pertanto, la responsabile attenzione delle imprese e degli agenti di assicurazione, affinché provvedano a recepire le prescrizioni di vigilanza di cui alla presente circolare, conformando ad esse -

nei tempi tecnici più ristretti e comunque non oltre quattro mesi dalla presente – sia le iniziative già in essere che quelle ancora da avviare e dandone contestuale comunicazione allo scrivente Istituto.

Nel frattempo, gli operatori di cui sopra si adopereranno immediatamente affinché gli utenti non siano, comunque, penalizzati in alcuna maniera dall'applicazione di procedure difformi da quelle stabilite con la presente circolare.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

1.3 ALTRI PROVVEDIMENTI

1.3.1 AUTORIZZAZIONI AD ESTENDERE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

PROVVEDIMENTO N. 2127 del 21 novembre 2002 (G.U. del 28 novembre 2002, n. 279)

Autorizzazione alla Rappresentanza Generale per l'Italia della Swiss Reinsurance Company, con sede in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nei rimanenti rami danni (non già oggetto di precedente provvedimento autorizzativo), di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e in tutti i rami vita di cui all'allegato I, tabella A), al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La Rappresentanza Generale per l'Italia della Swiss Reinsurance Company, con sede in Roma, via dei Giochi Istmici n. 40, già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in alcuni rami danni, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti gli ulteriori rami danni, e precisamente: 4. Corpi di veicoli ferroviari, 5. Corpi di veicoli aerei, 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 7. Merci trasportate, 11. R.C.Aeromobili, 17. Tutela giudiziaria e 18. Assistenza, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

La medesima Rappresentanza è altresì autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami vita, di cui all'allegato I, tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2131 del 4 dicembre 2002 (G.U. del 13 dicembre 2002, n. 292)

Autorizzazione alla società Net Insurance s.p.a., con sede in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La società Net Insurance s.p.a., con sede in Roma, Via Barberini, 29, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 2. Malattia, 9. Altri danni ai beni, 17. Tutela giudiziaria e 18. Assistenza, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

La medesima società è altresì autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami già in precedenza autorizzati limitatamente ad alcuni rischi e precisamente: 8. Incendio ed elementi naturali e 16. Perdite pecuniarie di vario genere.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2135 del 10 dicembre 2002 (G.U. del 18 dicembre 2002, n. 296)

Autorizzazione alla B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I – tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La società B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A, con sede in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari n. 12, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I – tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2145 del 23 dicembre 2002 (G.U. del 2 gennaio 2003, n. 1)

Autorizzazione alla società Assicuratrice Edile S.p.A. con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La società Assicuratrice Edile S.p.A., con sede in Milano, Via A. De Togni n. 2, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo I, in precedenza limitato alle forme temporanee per il caso di morte, e nel ramo V, di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2148 del 24 dicembre 2002 (G.U. del 30 dicembre 2002, n. 304)

Autorizzazione alla società Global Assistance – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (in breve Global Assistance s.p.a.), con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La società Global Assistance - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (in breve Global Assistance s.p.a.), con sede in Milano, Corso Magenta n. 59, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri e 8. Incendio ed elementi naturali, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

La medesima società è altresì autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei seguenti rami (già in precedenza autorizzati con limitazioni), e precisamente: 1. Infortuni, 2. Malattia, 7. Merci trasportate e 9. Altri danni ai beni, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

._o_o_o_o_o_

1.3.2 FUSIONI

PROVVEDIMENTO N. 2126 del 21 novembre 2002 (G.U. del 6 dicembre 2002, n. 286)

Fusione per incorporazione della Italia Assicurazioni s.p.a. nella Compagnia di Assicurazione di Milano Società per azioni (in breve Milano Assicurazioni s.p.a.), con sedi in Assago – Milanofiori (MI).

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvata la fusione per incorporazione della Italia Assicurazioni s.p.a. nella Compagnia di Assicurazione di Milano Società per azioni (in breve Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Assago – Milanofiori (MI), con le relative modalità di attuazione e le nuove norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2129 del 22 novembre 2002 (G.U. del 4 dicembre 2002, n. 284)

Fusione per incorporazione di Casse e Assicurazioni Vita S.p.A., con sede in Verona, in CreditRas Vita S.p.A., con sede in Milano.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvata la fusione per incorporazione della Casse e Assicurazione Vita S.p.A.. con sede in Verona, nella CreditRas Vita S.p.A., con sede in Milano, e le relative modalità di attuazione.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla stipula dell'atto di fusione di Casse e Assicurazioni Vita S.p.A. in CreditRas Vita S.p.A..

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2140 del 20 dicembre 2002 (G.U. del 2 gennaio 2003, n. 1)

Fusione per incorporazione di Duerrevita Compagnia di Assicurazione sulla Vita S.p.A., con sede in Bologna, in CreditRas Vita S.p.A., con sede in Milano.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvata, ai sensi dell'art. 65, comma 4, del d.lgs. n. 174/1995 e dell'art. 76, comma 4, del d.lgs. n. 175/1995, la fusione per incorporazione della Duerrevita Compagnia di Assicurazione sulla Vita S.p.A.. con sede in Bologna, nella CreditRas Vita S.p.A., con sede in Milano, e le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2142 del 20 dicembre 2002 (G.U. del 2 gennaio 2003, n. 1)

Fusione per incorporazione de La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. nella SAI – Società Assicuratrice Industriale S.p.A. (in sigla SAI).

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvata, nei termini rappresentati nella istanza in data 1° luglio 2002, la fusione per incorporazione de LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Firenze, nella SAI – SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.p.A. (in sigla SAI), con sede in Torino, con le relative modalità di attuazione e le nuove norme statutarie, ivi comprese quelle relative al cambio della denominazione sociale in FONDIARIA – SAI S.p.A. (in sigla FONDIARIA – SAI) ed al trasferimento della sede legale da Torino, Corso Galileo Galilei n. 12 a Firenze, Piazza della Libertà n. 6 - a decorrere dalla data di efficacia della fusione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2143 del 23 dicembre 2002 (G.U. del 2 gennaio 2003, n. 1)

Fusione per incorporazione della DB Assicura - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (in breve DB assicura S.p.A.) nella Zurich International (Italia) S.p.A., entrambe con sede in Milano.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvata la fusione per incorporazione della DB ASSICURA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. (in breve DB ASSICURA S.p.A.) nella ZURICH INTERNATIONAL (ITALIA) S.p.A., con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

._o_o_o_o_o_

1.3.3 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO

PROVVEDIMENTO N. 2144 del 23 dicembre 2002 (G.U. del 30 dicembre 2002, n. 304)

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario di parte del portafoglio assicurativo italiano da Assicurazioni Generali S.p.A. a INA Vita S.p.A.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento da Assicurazioni Generali S.p.A. ad INA Vita S.p.A. del portafoglio assicurativo italiano costituito dal complesso dei contratti, a suo tempo assunti da INA S.p.A., nei quali è subentrata, a seguito della fusione, Assicurazioni Generali S.p.A., rappresentati dalle polizze emesse in regime di libertà di prestazione di servizi in Austria, Francia, Gran Bretagna e Spagna, dalle polizze cosiddette "popolari", dalle polizze le cui prestazioni sono collegate a fondi esterni e dalle polizze di capitalizzazione in valuta estera a tasso garantito.

Art. 2

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 avrà effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

._o_o_o_o_o_

1.3.4 SCISSIONI

PROVVEDIMENTO N. 2141 del 20 dicembre 2002 (G.U. del 2 gennaio 2003, n. 1)

Scissione parziale della Helvetia Life s.p.a. mediante trasferimento alla Helvetia Vita s.p.a. (entrambe con sede in Milano) della parte del patrimonio relativa al portafoglio prodotto dalla rete agenziale.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvata, ai sensi dell'art. 65, comma 7, del d.lgs.174/1995, la scissione parziale della Helvetia Life s.p.a. mediante trasferimento alla Helvetia Vita s.p.a., entrambe con sede in Milano, della parte del patrimonio relativa al portafoglio prodotto dalla rete agenziale, con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2146 del 23 dicembre 2002 (G.U. del 2 gennaio 2003, n. 1)

Scissione parziale della Risparmio Vita Assicurazioni s.p.a. a favore della Commercial Union Vita s.p.a., entrambe con sede in Milano, ed approvazione delle modifiche apportate allo statuto sociale della Risparmio Vita Assicurazioni s.p.a.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

E' approvata, ai sensi dell'art. 65, comma 7, del d.lgs. 174/1995, la scissione parziale della Risparmio Vita Assicurazioni s.p.a. da attuarsi mediante trasferimento alla Commercial Union Vita s.p.a., entrambe con

sede in Milano, del ramo d'azienda relativo al portafoglio assicurativo generato attraverso la rete distributiva della UniCredit Banca s.p.a. e tramite gli agenti di assicurazione, con le relative modalità di attuazione.

Art. 2

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Risparmio Vita Assicurazioni s.p.a., con le modifiche apportate – a decorrere dalla data di effetto della scissione – ai seguenti articoli:

- art. 1 (Denominazione)
Nuova denominazione sociale dell'impresa: AVIVA Vita s.p.a.;
- art. 5 (Misura del capitale)
Nuovo ammontare del capitale sociale (in conseguenza della scissione):
€ 5.800.000,00 (in luogo del precedente importo di € 29.000.000,00), diviso in n. 5.800.000 azioni del valore nominale di € 1 ciascuna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

.._.._.._.._.._..

1.3.5 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE CONCURSUALI

PROVVEDIMENTO N. 2132 del 4 dicembre 2002 (G.U. del 13 dicembre 2002, n. 292)

Nomina di un componente del Comitato di sorveglianza della Lloyd Nazionale S.p.A., in Roma.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Nomina

l'avv. Carlo Alessi componente del comitato di sorveglianza della Lloyd Nazionale S.p.A..

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

- avv. prof. Adolfo Di Majo Presidente
- avv. Antonino Mormino
- sig. Pompeo Arienzo
- rag. Gilda Vermiglio.
- avv. Carlo Alessi

Il Presidente
Giancarlo Giannini

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2138 del 17 dicembre 2002 (G.U. del 28 dicembre 2002, n. 303).

Nomina di un componente del Comitato di sorveglianza della Comar S.p.A.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Nomina

l'avv. Carlo Alessi componente del comitato di sorveglianza della Comar S.p.A..

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

- dott. Alfio Lamanna	Presidente
- prof. Alfredo Dani	
- sig. Giovanni Croce	
- avv.prof. Michele Siri	
- avv. Carlo Alessi.	

Il Presidente
Giancarlo Giannini

1.4 CIRCOLARI STATISTICHE

1.4.1 ELENCO DELLE CIRCOLARI STATISTICHE (IV TRIMESTRE 2002)¹

N.	DATA	OGGETTO
485/S	10 ottobre 2002	Dati statistici relativi ai premi contabilizzati a tutto il secondo trimestre 2002 dalle Imprese di assicurazione nazionali e dalle Rappresentanze generali per l'Italia delle Imprese di assicurazione estere.
488/S	25 novembre 2002	Rilevazione annuale del contenzioso r.c.auto: risultanze delle elaborazioni per l'esercizio 2001.
489/S	26 novembre 2002	Polizze vita a prestazione rivalutabile in euro ed in valuta collegate a gestioni separate. Rilevazioni statistiche sull'ammontare e sulla composizione delle attività assegnate alle gestioni al primo trimestre 2002.
490/S	29 novembre 2002	Distribuzione regionale e provinciale dei premi contabilizzati nei rami vita e danni - lavoro diretto italiano - anno 2001.
491/S	17 dicembre 2002	Dati statistici relativi ai premi contabilizzati a tutto il terzo trimestre 2002 dalle Imprese di assicurazione nazionali e dalle Rappresentanze generali per l'Italia delle Imprese di assicurazione estere.
492/S	20 dicembre 2002	Premi del lavoro diretto ed indiretto acquisiti all'estero dalle imprese italiane e dalle società estere controllate - Anno 2001.
493/S	24 dicembre 2002	Elaborazione dei dati contabili e statistici relativi alla gestione dell'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli terrestri e veicoli marittimi, lacustri e fluviali (Portafoglio diretto italiano, anni 1996-2001).

¹ Le circolari statistiche sono disponibili sul sito Internet dell'ISVAP (www.isvap.it) e sono integralmente pubblicate nel Supplemento Statistico al presente numero del Bollettino.

2. ASSETTI PROPRIETARI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

2.1 ARTT. 9, 10 E 11 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 - AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN IMPRESE ASSICURATIVE. COMUNICAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI AUTORIZZATI (VARIAZIONI DAL 1/10/2002 AL 31/12/2002)

Nel prospetto sono riportati, con riferimento al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2002, i trasferimenti di partecipazioni di controllo di imprese di assicurazione, autorizzati dall'ISVAP ai sensi degli artt. 10 e 11 della l. 20/91, e comunicati dai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 9 della stessa legge. La normativa indicata prevede per chiunque intende assumere, direttamente e/o indirettamente, il controllo di un'impresa di assicurazione l'obbligo di richiedere ed ottenere preventivamente l'autorizzazione dell'ISVAP. Sono esentati da tale obbligo i trasferimenti di partecipazioni di controllo effettuati all'interno del medesimo gruppo di appartenenza.

Impresa di assicurazione	Azionista precedente	Azionista attuale	Gruppo precedente	Gruppo attuale
Swiss Life	Rentenanstalt Swiss Life	Swiss Life Holding	Rentenanstalt	Rentenanstalt
Swiss Life infortuni e malattia	Rentenanstalt Swiss Life	Swiss Life Holding	Rentenanstalt	Rentenanstalt

3. PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

3.1 PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (IV TRIMESTRE 2002)

Le imprese di assicurazione sono obbligate a comunicare all'ISVAP l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società qualora la partecipazione:

- da sola od unitamente ad altra già posseduta *direttamente* od *indirettamente*, comporti il controllo della società partecipata;
- assunta *direttamente* dall'impresa di assicurazione con impiego del patrimonio libero, da sola od unitamente ad altra già posseduta *direttamente*, superi i limiti del 5% del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale sociale della società partecipata o quando le variazioni in aumento di una partecipazione già comunicata comportino nuovamente il superamento dei predetti limiti.

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
473/02	03/12/2002	Alleanza Assicurazioni	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
472/02	01/12/2002	Allianz Subalpina	G.I. Azs s.r.l. variazione in aumento
443/02	17/10/2002	AntonVeneta Vita	Groupe Danone sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
450/02	11/11/2002	AntonVeneta Vita	Nokia Oyj sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
415/02	29/09/2002	Assicuratrice Val Piave	Nokia Oyj sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
482/02	29/11/2002	Assicurazioni Generali	Am Re Verwaltungs Gmbh assunzione del controllo indiretto
429/02	30/09/2002	Assicurazioni Generali	Amb Generali FondsHolding Mitte Gmbh assunzione del controllo indiretto
431/02	30/09/2002	Assicurazioni Generali	Amb Generali FondsHolding Nord Gmbh assunzione del controllo indiretto
433/02	30/09/2002	Assicurazioni Generali	Amb Generali FondsHolding Sud Gmbh assunzione del controllo indiretto
430/02	30/09/2002	Assicurazioni Generali	Amb Generali Mitte Gmbh assunzione del controllo indiretto
432/02	30/09/2002	Assicurazioni Generali	Amb Generali Nord Gmbh assunzione del controllo indiretto
437/02	07/10/2002	Assicurazioni Generali	Amb Generali Pensionkasse a.g. assunzione del controllo indiretto
428/02	17/09/2002	Assicurazioni Generali	Amb Generali Private Equity Gmbh assunzione del controllo indiretto

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
434/02	30/09/2002	Assicurazioni Generali	Amb Generali Sud Gmbh assunzione del controllo indiretto
492/02	10/12/2002	Assicurazioni Generali	Flandria Participations Financieres s.a. variazione in aumento
470/02	19/11/2002	Assicurazioni Generali	Foot.pro s.a. assunzione del controllo indiretto
384/02	06/09/2002	Assicurazioni Generali	Generali Pensionskasse a.g. assunzione del controllo indiretto
460/02	01/10/2002	Assicurazioni Generali	Generali Reassurance (Bermuda) Ltd assunzione del controllo indiretto
383/02	04/09/2002	Assicurazioni Generali	Generali Telefon-Und Auftragservice Gmb assunzione del controllo indiretto
414/02	18/09/2002	Assicurazioni Generali	Generali Zivotno Osiguranje d.d. assunzione del controllo indiretto
459/02	06/08/2002	Assicurazioni Generali	Generali u.s. Holdings inc. assunzione del controllo
424/02	16/09/2002	Assicurazioni Generali	Iwf Holding Company Ltd assunzione del controllo indiretto
423/02	16/09/2002	Assicurazioni Generali	Kag Holding Company Ltd assunzione del controllo indiretto
413/02	12/09/2002	Assicurazioni Generali	Metzeler Italia SIM s.p.a. assunzione del controllo indiretto
425/02	16/09/2002	Assicurazioni Generali	Pornpat Insurance Co. Ltd assunzione del controllo indiretto
426/02	16/09/2002	Assicurazioni Generali	Pornpat Life Assurance Co. Ltd assunzione del controllo indiretto
483/02	29/11/2002	Assicurazioni Generali	Pro-Immo Grundstücksverwertung Gmbh assunzione del controllo indiretto
481/02	29/11/2002	Assicurazioni Generali	Zurich Biztosito r.t. assunzione del controllo indiretto
448/02	17/10/2002	Assicurazioni Generali	Zurich Poistovna a.s. assunzione del controllo indiretto
477/02	27/11/2002	Assicurazioni Generali	Zurich Polska Sp. z.o.o. assunzione del controllo indiretto
478/02	27/11/2002	Assicurazioni Generali	Zurich Solidarni Powszechno Towarzystwo Emerytalne assunzione del controllo indiretto

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
476/02	27/11/2002	Assicurazioni Generali	Zurich Spolka z.o.o. assunzione del controllo indiretto
480/02	29/11/2002	Assicurazioni Generali	Zurich Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie s.a. assunzione del controllo indiretto
479/02	29/11/2002	Assicurazioni Generali	Zurich Towarzystwo Ubezpieczen s.a. assunzione del controllo indiretto
442/02	08/10/2002	Axa Assicurazioni	Axa Cattolica Previdenza in Azienda s.p.a. sup. al 5% del cap. soc. della partecipata
439/02	20/09/2002	Cattolica Assicurazioni	Banca Carige s.p.a. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
452/02	25/10/2002	Cattolica Assicurazioni	Rbs Asset Management s.g.r. assunzione del controllo
417/02	30/07/2002	Commercial Union Italia	Enel s.p.a. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
421/02	24/09/2002	Commercial Union Italia	Eni s.p.a. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
438/02	11/10/2002	Commercial Union Italia	Intesa BCI s.p.a. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
490/02	09/12/2002	Commercial Union Life	Enel s.p.a. variazione in aumento
420/02	18/09/2002	Commercial Union Life	Eni s.p.a. variazione in aumento
487/02	04/12/2002	Commercial Union Life	Eni s.p.a. variazione in aumento
419/02	11/09/2002	Commercial Union Life	Intesa BCI s.p.a. variazione in aumento
418/02	11/09/2002	Commercial Union Life	S. Paolo-Imi s.p.a. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
463/02	12/11/2002	Commercial Union Previd.	Eni s.p.a. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
469/02	06/11/2002	FATA	Aegon Nv sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
467/02	06/11/2002	FATA	Deutsche Bank a.g. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
468/02	06/11/2002	FATA	Nokia Oyj sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
427/02	16/09/2002	FATA	Royal Dutch Petroleum variazione in aumento
453/02	29/10/2002	FATA	Royal Dutch Petroleum variazione in aumento
484/02	29/11/2002	FATA	Royal Dutch Petroleum variazione in aumento
455/02	31/10/2002	FATA	Snam Rete Gas s.p.a. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
454/02	31/10/2002	FATA	Telecom Italia s.p.a. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
380/02	02/09/2002	FATA	Unilever n.v. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
382/02	05/09/2002	FATA	Zurich Financial Service sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
440/02	26/09/2002	Gan Italia Vita	Fiat s.p.a. variazione in aumento
471/02	29/11/2002	Generali Vita	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. variazione in aumento
485/02	03/12/2002	Generali Vita	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. variazione in aumento
488/02	05/12/2002	Generali Vita	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. variazione in aumento
491/02	09/12/2002	Generali Vita	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. variazione in aumento
493/02	11/12/2002	Generali Vita	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. variazione in aumento
445/02	10/09/2002	Generali Vita	Pirelli & c. Real Estate s.p.a. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
494/02	11/12/2002	Generali Vita	Total Fina Elf s.a. variazione in aumento
495/02	16/12/2002	Lloyd Adriatico	Banca Popolare di Bergamo s.c.a.r.l. variazione in aumento
435/02	04/10/2002	Meieaurora	Bios s.p.a. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
465/02	19/11/2002	Milano Assicurazioni	Swiss Life Holding sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
486/02	04/12/2002	Milano Assicurazioni	Swiss Life Holding variazione in aumento
457/02	12/11/2002	Risparmio Vita	Enel s.p.a. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
466/02	19/11/2002	RAS	Allianz Elementar Lebensversicherung a.g. variazione in aumento
416/02	30/09/2002	RAS	Gesellschaft Fur Vorsorgeberatung assunzione del controllo indiretto
449/02	05/11/2002	RAS	Logistikwerkstatt Assistance Gmbh assunzione del controllo indiretto
462/02	08/11/2002	RAS	Ras Alternative Investments s.g.r. s.p.a. assunzione del controllo
474/02	21/11/2002	RAS	Telecom Italia s.p.a. variazione in aumento
475/02	26/11/2002	RAS	Telecom Italia s.p.a. variazione in aumento
405/02	10/09/2002	SAI	Analisi Mediche e Immunoematologiche Donatello s.r.l. assunzione del controllo indiretto
407/02	10/09/2002	SAI	Casa di Cura Villa Donatello s.p.a. assunzione del controllo indiretto
408/02	10/09/2002	SAI	Casa di Cura Villanova s.r.l. assunzione del controllo indiretto
409/02	10/09/2002	SAI	Consorzio Castello assunzione del controllo indiretto
387/02	10/09/2002	SAI	Dominion Insurance Holdings Limited assunzione del controllo indiretto
386/02	10/09/2002	SAI	Effe Finanziaria s.p.a. assunzione del controllo indiretto
389/02	10/09/2002	SAI	Effe Gestioni s.g.r. s.p.a. assunzione del controllo indiretto
398/02	10/09/2002	SAI	Effe Investimenti SIM s.p.a. assunzione del controllo indiretto
393/02	10/09/2002	SAI	Effe Management Services Ltd assunzione del controllo indiretto
394/02	10/09/2002	SAI	Effe Servizi s.r.l. assunzione del controllo indiretto

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
388/02	10/09/2002	SAI	FinItalia s.p.a. assunzione del controllo indiretto
395/02	10/09/2002	SAI	Fondiarria Nederland b.v. assunzione del controllo indiretto
402/02	10/09/2002	SAI	Ganimede s.r.l. assunzione del controllo indiretto
410/02	10/09/2002	SAI	Gruppo Fondiarria Service s.r.l. assunzione del controllo indiretto
447/02	31/10/2002	SAI	I.S. S.r.l. assunzione del controllo indiretto
403/02	10/09/2002	SAI	Il Nocciolo s.r.l. assunzione del controllo indiretto
411/02	10/09/2002	SAI	Italiberia comp. spagnola de seguros s.a. assunzione del controllo indiretto
401/02	10/09/2002	SAI	Lawrence Life a.g. assunzione del controllo indiretto
396/02	10/09/2002	SAI	Mercantile Leasing s.p.a. assunzione del controllo indiretto
406/02	10/09/2002	SAI	Milfid Fiduciaria di Milano s.p.a. assunzione del controllo indiretto
400/02	10/09/2002	SAI	Nuova Fiorentini s.p.a. assunzione del controllo indiretto
399/02	10/09/2002	SAI	Nuove Iniziative Toscane s.r.l. assunzione del controllo indiretto
404/02	10/09/2002	SAI	Portofino Vetta s.r.l. assunzione del controllo indiretto
422/02	10/09/2002	SAI	Preindustria Fiduc. Previdenza Imprenditori s.p.a. assunzione del controllo indiretto
446/02	17/10/2002	SAI	Sai Gestioni SIM s.p.a. variazione in aumento
385/02	10/09/2002	SAI	Stimma s.r.l. assunzione del controllo indiretto
412/02	10/09/2002	SAI	Taro s.r.l. assunzione del controllo indiretto
441/02	04/10/2002	SAI	Telvox s.r.l. variazione in aumento

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
461/02	07/10/2002	SAI	Telvox s.r.l. variazione in aumento
397/02	10/09/2002	SAI	The Lawrence Life Assurance Co. Ltd assunzione del controllo indiretto
391/02	10/09/2002	SAI	The Lawrence Re Ireland Ltd assunzione del controllo indiretto
464/02	18/11/2002	SAI	Trenno Ovest s.r.l. assunzione del controllo indiretto
390/02	10/09/2002	SAI	Uniservizi Gruppo Fondiaria assunzione del controllo indiretto
392/02	10/09/2002	SAI	Villa Ragionieri s.r.l. assunzione del controllo indiretto
444/02	18/10/2002	Societa' Reale Mutua	Costruttori Qualificati Opere Pubbliche SOA s.p.a. sup al 5% del cap. soc. della partecipata
456/02	06/11/2002	Societa' Reale Mutua	Immobiliare Monterosa s.r.l. assunzione del controllo indiretto
436/02	04/10/2002	Unipol Assicurazioni	Bios s.p.a. variazione in aumento
458/02	09/05/2002	Unipol Assicurazioni	Grecale s.r.l. assunzione del controllo indiretto
489/02	09/12/2002	Unipol Assicurazioni	Hopa s.p.a. variazione in aumento
381/02	03/09/2002	Vittoria Assicurazioni	Immobiliare Bilancia s.r.l. assunzione del controllo
451/02	23/10/2002	Vittoria Assicurazioni	Touring Vacanze s.r.l. sup al 5% del cap. soc. della partecipata

